Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 27 ottobre 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Lazio

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 287 DEL 27 OTTOBRE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 76: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Debito redimibile 5 % - 1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DICIOTTESIMA estrazione dell'11 ottobre 1976; Parte II: Serie sorteggiate per l'ammortamento negli anni precedenti.

(9924)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1041.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale e per la chimica industriale in Albenga.

N. 1041. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Albenga (Savona), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale e per la chimica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1042.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per le industrie metalmeccaniche, chimica industriale e elettronica industriale in Casale Monferrato.

N. 1042. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per le industrie metalmeccaniche, chimica industriale e elettronica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1043.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Castelfranco Veneto.

N. 1043. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Castelfranco Veneto (Treviso), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1044.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e la meccanica in Castellammare di Stabia.

N. 1044. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Castellammare di Stabia (Napoli), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1045.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Domodossola.

N. 1045. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Domodossola (Novara), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1046.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Francavilla Fontana.

N. 1046. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Francavilla Fontana (Brindisi), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1047**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Gardone Val Trompia.

N. 1047. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Gardone Val Trompia (Brescia), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1048**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Giugliano.

N. 1048. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Giugliano (Napoli), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1049**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Gorgonzola.

N. 1049. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Gorgonzola (Milano), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1050**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Lonato.

N. 1050. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Lonato (Brescia), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1051**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Marcianise.

N. 1051. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Marcianise (Caserta), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1052**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Molfetta.

N. 1052. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Molfetta (Bari), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1053**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Oristano.

N. 1053. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Oristano, a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1054**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Palazzolo sull'Oglio.

N. 1054. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1055.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Pinerolo.

N. 1055. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Pinerolo (Torino), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1056.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Rovereto.

N. 1056. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Rovereto (Trento), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1057.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica e l'elettronica industriale in S. Agata di Militello.

N. 1057. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in S. Agata di Militello (Messina), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per la meccanica e l'elettronica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1058.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la chimica industriale in Tonara.

N. 1058. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Tonara (Nuoro), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per la chimica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1059.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Trapani.

N. 1059. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Trapani, a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **1060.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Verona (secondo istituto).

N. 1060. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Verona, a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica (secondo istituto) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1976, n. **714.**

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Ronciglione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Ronciglione (distretto notarile di Viterbo);

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerata la grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Ronciglione è soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nello archivio notarile distrettuale di Viterbo, salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1875 da versarsi invece al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1976

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1976, n. **715**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Istituto di studi per lo sviluppo economico », in Napoli.

N. 715. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, l'associazione « Istituto di studi per lo sviluppo economico » (I.S.V.E.), in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1976.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1948, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 379, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 17 luglio 1948, con il quale il rag. Oscar Tosi fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1975, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 43, con il quale il rag. Oscar Tosi è stato collocato nella posizione di fuori ruolo con decorrenza 18 agosto 1974;

Vista la dichiarazione in data 7 novembre 1975, con la quale il rag. Oscar Tosi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 15 dicembre 1975;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Roma, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 15 dicembre 1975, sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Oscar Tosi dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1976
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 233

(11445)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1976.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1976, concernente la ricostituzione del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961, atti di Governo, registro n. 136, foglio n. 29;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 283, con cui sono state apportate modifiche alla composizione e all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 3 Sanità, foglio n. 243, con il quale veniva provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78, nonchè alla ripartizione delle competenze per materie tra le singole sezioni ed alla assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Ritenuta la necessità di migliorare la funzionalità delle sezioni del Consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Il prof. dott. Germano Ricci viene assegnato alla sezione III oltre che alla sezione I.

Il prof. dott. Salvatore Ugo D'Arca viene assegnato alla sezione IV oltre che alla sezione II.

Il prof. dott. Luigi Carenza viene assegnato alla sezione III oltre che alla sezione IV.

Il prof. dott. Ettore Biocca viene assegnato alla sezione V oltre che alla sezione I.

Il prof. dott. Duilio Casula viene assegnato alla sezione V oltre che alle sezioni I e III.

Il prof. dott. Alessandro Seppilli viene assegnato alla sezione V oltre che alle sezioni I e III.

Il prof. dott. Alessandro Rossi Fanelli viene assegnato alla sezione V oltre che alla sezione IV.

Il prof. dott. Antonio Ribuffo viene assegnato alla sezione V oltre che alla sezione IV.

Il prof. dott. Giuseppe Pontieri viene assegnato alla sezione V oltre che alla sezione IV.

Il Ministro per la sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1976

LEONE

DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1976
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 292

(11664)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Eurofilati, sede e stabilimento in Longarone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Eurofilati, con sede e stabilimento in Longarone, località San Martino di Fortogna (Belluno), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Eurofilati, con sede e stabilimento in Longarone, località San Martino di Fortogna (Belluno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11531)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Roma Confezioni S.p.a., in Ariccia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la società Roma Confezioni S.p.a. di Ariccia (Roma), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Roma Confezioni S.p.a. di Ariccia (Roma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 ottobre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11534)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, in Napoli, stabilimento di Corsico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede sociale in Napoli, stabilimento di Corsico (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede sociale in Napoli, stabilimento di Corsico (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 aprile 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11533)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sigismondo Piva S.p.a., stabilimenti di Pedavena e Valdobbiadene.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Sigismondo Piva S.p.a., stabilimenti di Pedavena (Belluno) e Valdobbiadene (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sigismondo Piva S.p.a., stabilimenti di Pedavena (Belluno) e Valdobbiadene (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11532)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mac-Queen, attualmente condotto in locazione dalla S.p.a. Confezioni Pomezia, in Pomezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mac-Queen, con sede in Milano, stabilimenti di Pomezia (Roma) e di Filottrano (Ancona), con effetto dal 2 gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 ottobre 1975 e 2 aprile 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale in favore dei lavoratori dipendenti dello stabilimento di Pomezia;

Considerato che la S.p.a. Confezioni Pomezia, con sede legale in Pomezia (Roma), conduce in locazione lo stabilimento di Pomezia della S.p.a. Mac-Queen ed ha assunto le maestranze dello stabilimento stesso;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dello stabilimento di Pomezia della S.p.a. Mac-Queen, attualmente condotto in locazione dalla S.p.a. Confezioni Pomezia, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11529)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1976.
Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina » della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, e successive modifiche;

Vista la nota n. 5055 dell'8 luglio 1976, con la quale l'assessore alla sanità della provincia autonoma di Bolzano chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina »;

Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti ovini e caprini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Bolzano è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(11451)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1976.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Iret, in Spini di Gardolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Iret di Spini di Gardolo (Trento), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Iret di Spini di Gardolo (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 maggio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11530)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1976.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti di Brandizzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stabilimenti di Brandizzo, con sede in Brandizzo (Torino), con effetto dal 3 giugno 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti di Brandizzo, con sede in Brandizzo (Torino), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11623)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1976.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cornici e componenti in legno, in Mondolfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cornici e componenti in legno, con sede in Mondolfo (Pesaro), con effetto dal 6 ottobre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cornici e componenti in legno, con sede in Mondolfo (Pesaro), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11625)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti di Brandizzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stabilimenti di Brandizzo, con sede in Brandizzo (Torino), con effetto dal 3 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti di Brandizzo, con sede in Brandizzo (Torino), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11624)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cornici e componenti in legno, in Mondolfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cornici e componenti in legno, con sede in Mondolfo (Pesaro), con effetto dal 6 ottobre 1975;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cornici e componenti in legno, con sede in Mondolfo (Pesaro), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11626)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 6 febbraio 1975 recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda le sporgenze esterne.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, allo esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro per i trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti la omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonchè dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto l'art. 10 della stessa legge, con cui viene conferita al Ministro per i trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 16 aprile 1975, supplemento ordinario, e recante, in attuazione della direttiva n. 74/483/CEE, norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore, per quanto riguarda le sporgenze esterne;

Ritenuto che con il primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 6 febbraio 1975 è stata stabilita la data del 1° gennaio 1977 come termine di decorrenza per l'attuazione, ai fini della omologazione nazionale, della direttiva n. 74/483/CEE;

Ritenuto che solo recentemente, tra le competenti autorità degli Stati membri della CEE, si è raggiunto un accordo per una interpretazione uniforme e quindi per l'adozione di criteri comuni di applicazione della direttiva n. 74/483/CEE;

Ritenuta la conseguente necessità di modificare il primo comma dell'art. 5 del sopra richiamato decreto ministeriale 6 febbraio 1975, nel senso di congruamente differire, spostandolo dal 1° gennaio 1977 al 1° luglio 1978, il termine per l'applicazione, ai fini della omologazione nazionale, della direttiva n. 74/483/CEE;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 6 febbraio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 16 aprile 1975, supplemento ordinario, e recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore in materia di sporgenze esterne è sostituito dal seguente:

« Dal 1° luglio 1978 i tipi di veicolo elencati nell'art. 1 potranno ottenere, se prevista, la omologazione nazionale, a condizione che essi soddisfino, per quanto riguarda le sporgenze esterne, alle prescrizioni tecniche contenute negli allegati I e II ».

Roma, addì 14 ottobre 1976

Il Ministro: RUFFINI

(11621)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 5 agosto 1974 recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda alcune finiture interne.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, allo esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro per i trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti la omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonchè dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto l'art. 10 della stessa legge, con cui viene conferita al Ministro per i trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, supplemento ordinario, e recante, in attuazione della direttiva n. 74/60/CEE, norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore, per quanto riguarda le finiture interne indicate nella direttiva medesima;

Ritenuto che con il primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 1974 è stata stabilita la data del 1° gennaio 1977 come termine di decorrenza per l'attuazione, ai fini della omologazione nazionale, della direttiva n. 74/60/CEE;

Ritenuto che solo recentemente, tra le competenti autorità degli Stati membri della CEE, si è raggiunto un accordo per una interpretazione uniforme e quindi per l'adozione di criteri comuni di applicazione della direttiva n. 74/60/CEE;

Ritenuta la conseguente necessità di modificare il primo comma dell'art. 5 del sopra richiamato decreto ministeriale 5 agosto 1974, nel senso di congruamente differire, spostandolo dal 1° gennaio 1977 al 1° luglio 1978, il termine per la applicazione, ai fini della omologazione nazionale, della direttiva n. 74/60/CEE;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, supplemento ordinario, e recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore in materia di finiture interne (parti diverse dal o dai retrovisori interni; disposizione degli organi di comando; tetto, anche se apribile; schienale e parte posteriore dei sedili) è sostituito dal seguente:

« Dal 1° luglio 1978 i tipi di veicoli elencati nell'articolo 1 potranno ottenere, se prevista, l'omologazione nazionale, a condizione che essi soddisfino, per quanto riguarda le finiture interne, specificate nell'art. 1, alle prescrizioni tecniche contenute negli allegati I, II, III, IV, V e VI ».

Roma, addì 14 ottobre 1976

Il Ministro: RUFFINI

(11622)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti il campo di volo « Oscar Savini » di Bracciano

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Tolfa (Roma) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti il campo di volo « Oscar Savini » di Bracciano con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse puo con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 19 dicembre 1974, n. 103, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23 del 24 gennaio 1975.

(11643)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Levissima »

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, n. 1592, è stata disposta la modifica delle indicazioni terapeutiche riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Levissima » di cui al decreto ministeriale 6 novembre 1975, n. 1553.

(11481)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Palermo dell'impresa Sicas - Società industriale chimica affini siciliana S.p.a.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento ubicato in Palermo, via Filippo Parlatore, 43, concessa all'impresa Sicas - Società industriale chimica affini siciliana S.p.a., con sede in Palermo, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11478)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Miranda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Miranda (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.827.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3203/M)

Autorizzazione al comune di Verona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Verona viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.269.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3191/M)

Autorizzazione al comune di Monreale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1976, il comune di Monreale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 110.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3192/M)

Autorizzazione al comune di Albagiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Albagiara (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3193/M)

Autorizzazione al comune di Gonnoscodina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Gonnoscodina (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3194/M)

Autorizzazione al comune di Mogorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Mogorella (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3195/M)

Autorizzazione al comune di Narbolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Narbolia (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3196/M)

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Santeramo in Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.018.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3197/M)

Autorizzazione al comune di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Cecina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 408.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3201/M)

Autorizzazione al comune di San Lazzaro di Savena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di San Lazzaro di Savena (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 639.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3198/M)

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Mesagne (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.238.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3199/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Francavilla Fontana (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.443.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3200/M)

Autorizzazione al comune di Cavriago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Cavriago (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3202/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 22 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	868,30	868,30	867 —	868,30	868,30	868,25	868,25	868,30	868,30	868,30
Dollaro canadese	891,90	891,90	890,50	891,90	891,45	891,85	891,75	891,90	891,90	891,90
Franco svizzero	354,63	354,63	354,80	354,63	355,95	354,60	354,35	354,63	354,63	354,65
Corona danese	146,05	146,05	146,10	146,05	146 —	146 —	146,05	146,05	146,05	146 —
Corona norvegese	162,80	162,80	163,75	162,80	162,82	162,75	162,80	162,80	162,80	162,80
Corona svedese	203,45	203,45	203,40	203,45	203,35	203,40	203,45	203,45	203,45	203,45
Fiorino olandese	340,54	340,54	341,30	340,54	341,25	340,50	340,45	340,54	340,54	340,55
Franco belga	23,315	23,315	23,37	23,315	23,36	23,30	23,31	23,315	23,315	23,30
Franco francese	174,38	174,38	173,80	174,38	174,75	174,35	174,30	174,38	174,38	174,40
Lira sterlina	1432,30	1432,30	1431 —	1432,30	1430,50	1432,25	1431,90	1432,30	1432,30	1432,30
Marco germanico	358,06	358,06	358,10	358,06	358,75	358,05	357,93	358,06	358,06	358,06
Scellino austriaco	50,40	50,40	50,48	50,40	50,48	50,35	50,40	50,40	50,40	50,40
Escudo portoghese	27,63	27,63	27,70	27,63	27,80	27,70	27,70	27,63	27,63	27,73
Peseta spagnola	12,75	12,75	12,82	12,75	12,75	12,70	12,75	12,75	12,75	12,75
Yen giapponese	2,961	2,961	2,97	2,961	2,97	2,95	2,9617	2,961	2,961	2,96

Media dei titoli del 22 ottobre 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	88,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,350
» 5 % (Ricostruzione)	93,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,475
» 5 % (Città di Trieste)	90,400
» 5 % (Beni esteri)	89,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,275
» 5,50 % » » 1968-83	77,175
» 5,50 % » » 1969-84	78,250
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,300
» 9 % » » 1975-90	87,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,400
» poliennali 7 % 1978	89,925
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,275
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,275
» » 9 % 1980	88,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 ottobre 1976

Valuta	
Dollaro USA	868,275
Dollaro canadese	891,825
Franco svizzero	354,49
Corona danese	146,05
Corona norvegese	162,80
Corona svedese	203,45
Fiorino olandese	340,495
Franco belga	23,316
Franco francese	174,34
Lira sterlina	1432,10
Marco germanico	357,995
Scellino austriaco	50,40
Escudo portoghese	27,715
Peseta spagnola	12,75
Yen giapponese	2,961

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Giandomenico Colonna, nato a Castrocaro Terra del Sole (Forlì) il 12 gennaio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 17 dicembre 1970.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11322)

Il dott. Francesco Gioffrè, nato a Seminara (Reggio Calabria) il 28 gennaio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Messina il 5 luglio 1968.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11323)

Il dott. Giampaolo Jelmoni, nato a Vimercate (Milano) il 24 dicembre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pavia il 15 novembre 1968.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11324)

Il dott. Giovanni Zerba Pagella, nato a Castelnuovo Scrivia (Alessandria) il 2 luglio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Camerino il 24 febbraio 1952.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11325)

La dott.ssa Butterfly Sportelli, nata a Conversano (Bari) il 26 luglio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Roma il 4 aprile 1946.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11326)

La dott.ssa Pau Adalgisa, nata a Terralba (Oristano) il 28 febbraio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in matematica conseguito presso l'Università di Cagliari il 9 novembre 1959.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11327)

La dott.ssa Nisi Maria Pia, nata ad Ancona il 23 giugno 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Urbino il 24 giugno 1965.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11328)

Il dott. De Sanctis Enzo Antonio, nato a Petrella Salto (Rieti) il 24 ottobre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 27 febbraio 1963.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11329)

Il dott. Crisponi Guido, nato a Samassi (Cagliari) il 14 gennaio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Cagliari il 15 luglio 1968.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11330)

La dott.ssa Barbarella Giovanna, nata a Magione (Perugia) il 27 dicembre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Bologna il 29 novembre 1965.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11331)

La dott.ssa Lidia Alessandra Bettini, nata a Firenze il 19 dicembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Firenze il 18 marzo 1963.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11420)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Ferraro Domenico, nato a Cutro (Catanzaro) il 9 novembre 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 13 luglio 1973.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(11336)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Velletri

Con deliberazione della giunta regionale 3 agosto 1976, numero 3650, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 14 settembre 1976, con verbale n. 256/61, è stato approvato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, il piano regolatore generale del comune di Velletri (Roma).
Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, a norma dell'art. 10, terz'ultimo comma, della citata legge n. 1150/1942.

(11338)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano di zona del comune di Como

Con deliberazione della giunta regionale 13 luglio 1976, n. 4592, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante in ampliamento al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Como.
Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.
Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(11125)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di due agenti di cambio presso la borsa valori di Firenze

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1974, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 106, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di dodici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1975, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 66, con il quale venne riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 291, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 114 del 30 aprile 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso a dodici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze;

Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Firenze i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Rampini dott. Roberto;

2) Martini dott. Giacomo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1976

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1976
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 229

(11483)

Nomina di due agenti di cambio presso la borsa valori di Bologna

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno successivo, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 147, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di cinque posti di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1975, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 27 ottobre 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per cinque posti di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna;

Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Bologna, i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Claps dott. Lucio;

2) Crippa dott. Edgardo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1976

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1976
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 228

(11485)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica presso il centro traumatologico ortopedico in Bologna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(11597)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. GALLO » DI OSIMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario geriatra;

un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(11602)

OSPEDALE « SS. PROSPERO E CATERINA » DI CAMOGLI

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Camogli (Genova).

(11607)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Camogli (Genova).

(11608)

OSPEDALE « L. PACINI » DI S. MARCELLO PISTOIESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

(11522)

OSPEDALE MANDAMENTALE « SS. CAPITANIO E GEROSA » DI LOVERE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di aiuto ortopedico traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 16 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lovere (Bergamo).

(11702)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del 2° laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di ostetricia, genetica e profilassi prenatale (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di neuropsichiatria infantile (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(11609)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della sezione di neurochirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 gennaio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(11610)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di primario chirurgo di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sulmona.

(11598)

OSPEDALE DI CIRCOLO «C. CANTU'» DI ABBIATEGRASSO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di orto-traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di orto-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(11599)

OSPEDALE «S. MATTEO» DI PAVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di pediatria,

entrambi presso l'ospedale di Bussana di Sanremo;

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica (a tempo pieno) presso l'ospedale di Pavia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(11606)

OSPEDALE «S. MATTEO DEGLI INFERMI» DI SPOLETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spoleto (Perugia).

(11603)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di oculistica presso l'ospedale di Aosta;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta.

(11611)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria presso l'ospedale di Aosta.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria presso l'ospedale di Aosta.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta.

(11612)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 5 ottobre 1976, n. 38.

Sanzioni amministrative applicabili in via transitoria in materia di caccia e pesca.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 12 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, anche in relazione alla nuova normativa in materia di caccia e protezione della fauna che dovesse venire emanata dallo Stato, per le trasgressioni alle norme vigenti nel territorio della provincia autonoma di Trento nella predetta materia, depenalizzate ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n 706, si applica, secondo le disposizioni della legge medesima, una sanzione amministrativa di importo tre volte superiore a quello precedentemente previsto.

Analogamente si applica una sanzione amministrativa di importo tre volte superiore per le trasgressioni alle norme vigenti in materia di pesca depenalizzate ai sensi della legge sopra richiamata.

Le funzioni relative all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono demandate all'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Le somme riscosse saranno introitate nel bilancio della provincia.

All'atto della contestazione delle trasgressioni, gli agenti procederanno alla confisca amministrativa della selvaggina e del prodotto della pesca La selvaggina e gli animali pescati, se vivi, verranno liberati sul posto o in altro luogo adatto, se morti, saranno consegnati rispettivamente alla sezione provinciale di Trento della Federazione italiana della caccia e ad enti di beneficenza.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 5 ottobre 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11658)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1976, n. 27.

Modifica alla legge regionale 3 febbraio 1976, n. 9. Rifinanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 45. Interventi a favore della cooperazione agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma della legge regionale 3 febbraio 1976, n. 9, è sostituito con il seguente:

« La somma di L. 2.000.000.000 è iscritta nel bilancio regionale di previsione per l'anno finanziario 1976 sul cap. 26.20.74 con la seguente denominazione: "Concorso sugli interessi per il credito di esercizio alla cooperazione" (titolo II - sezione VI - rubrica 20 - categoria XI) ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 luglio 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 luglio 1976.

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1976, n. 28.

Incremento del fondo di garanzia per mutui contratti da imprese artigiane istituito con legge regionale 13 febbraio 1974, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 13 febbraio 1974, n. 11, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 500.000.000.

La spesa di cui al comma precedente è iscritta nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, al capitolo 26.24.90, che si istituisce sotto il titolo II, sezione VI, rubrica 24, categoria XIII, con la seguente denominazione: « Fondo di garanzia per mutui contratti da imprese artigiane ».

Art. 2.

All'onere di L. 500.000.000 derivante dal precedente art. 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 17.27.53 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976.

Correlativamente viene ridotta di L. 500.000.000 la partita n. 5 dell'elenco n. 3, allegato al medesimo stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 luglio 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 luglio 1976.

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1976, n. 29.

Rifinanziamento della legge regionale 19 settembre 1974, n. 60, e successive variazioni, recante disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi tra piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 19 settembre 1974, n. 60, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 1.000.000.000.

La spesa di cui al comma precedente è iscritta nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, al capitolo 26.24.34 che si istituisce sotto il titolo II, sezione VI, rubrica 24, categoria XI, con la seguente denominazione: « Interventi per favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi tra le piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione ».

Art. 2.

All'onere di L. 1.000.000.000 derivante dal precedente art. 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 17.27.53 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976.

Correlativamente viene ridotta di L. 1.000.000.000 la partita n. 5, dell'elenco n. 3, allegato al medesimo stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 luglio 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 luglio 1976.

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1976, n. **30**.

Integrazione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 6 del 26 gennaio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo unico della legge regionale n. 6 del 26 gennaio 1976 è sostituito dal seguente:

« La somma di L. 1.000.000.000 viene iscritta nel bilancio 1976 sul cap. 26.20.73 con denominazione: "Credito di conduzione". (Titolo II, sezione VI, rubrica 20, categoria XI) ».

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di L. 1.000.000.000 prevista dalla legge regionale 26 gennaio 1976, n. 6, è elevata a L. 2.910.000.000.

Alla maggiore spesa di L. 1.910.000.000 di cui al precedente comma, si fa fronte con l'assegnazione di tale importo disposta dal C.I.P.E. ai sensi del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125.

Art. 3.

La spesa di L. 1.910.000.000 di cui all'art. 2 è iscritta in aumento nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976 al cap. 26.20.73 denominato « Credito di conduzione ».

L'assegnazione di L. 1.910.000.000 di cui al secondo comma del precedente art. 2 è iscritta nel bilancio di previsione dell'anno finanziario 1976 in aumento al cap. 30502 dello stato di previsione dell'entrata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 luglio 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 luglio 1976.

(11290)

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1976, n. **31**.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 24 *luglio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1976, n. **32**.

Modifiche di stanziamenti per contributi in annualità nonché variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 24 *luglio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1976, n. **33**.

Modifiche alle autorizzazioni di spesa per l'ammortamento di mutui, nonchè variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 24 *luglio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1976, n. **34**.

Disposizioni concernenti l'esercizio delle autolinee di interesse regionale nonchè delle tranvie dei Castelli romani.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 24 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 2 dicembre 1975, n. 78, ed all'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1976, n. 16, a decorrere dalla data del 1° luglio 1976, l'affidamento precario delle autolinee ordinarie e sostitutive, in atto esercitate dalle società STEFER e Romana per le ferrovie del nord, è trasferito al Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto e, per esso, alla Azienda consortile trasporti laziali (ACO.TRA.L.).

L'affidamento in via precaria al suddetto consorzio dello esercizio delle citate autolinee verrà a cessare per effetto delle determinazioni che l'amministrazione regionale adotterà ai sensi della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12, anche in relazione all'attuazione del piano regionale dei trasporti e, comunque, entro il 31 dicembre 1976.

Art. 2.

Le linee tranviarie extraurbane dei Castelli romani, in quanto considerate non suscettibili di risanamento, sono soppresse.

L'esercizio dei tronchi tranviari Roma (Termini)-Capannelle e Roma (Termini)-Cinecittà, che assolvono a finalità di trasporto urbano, viene proseguito, in via precaria a decorrere dal 1° luglio 1976, dal consorzio e, per esso, dall'Azienda consortile trasporti laziali e verrà attribuito in concessione, entro la data indicata nel secondo comma dell'art. 1 della presente legge, per effetto delle determinazioni che l'amministrazione regionale adotterà ai sensi del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

L'affidamento dell'esercizio dei servizi Civitavecchia-Roma, Gaeta-Formia, Civitavecchia F.S.-Civitavecchia Marittima e Civitavecchia-Capranica, trasferiti alla competenza della regione Lazio ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti n. 504 del 16 marzo 1976, è attribuito in via precaria al Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto e, per esso, all'Azienda consortile trasporti laziali e verrà a cessare per effetto delle determinazioni previste dal secondo comma del precedente art. 1.

Art. 4.

Fino alla data di cui al secondo comma dell'art. 1, restano salvi i poteri della giunta regionale previsti dall'art. 2, secondo e terzo comma, della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10, nonché dall'art. 2, secondo comma, della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33.

Art. 5.

L'esercizio da parte del consorzio e, per esso, dell'Azienda consortile trasporti laziali dei pubblici servizi di trasporto di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 dovrà avere inizio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attese le determinazioni degli enti consorziati, anche relativamente ai conferimenti finanziari.

Durante il periodo di tempo intercorrente tra il 1° luglio 1976 e la data di effettivo inizio dell'attività del consorzio e della relativa azienda, si applicano per i servizi di cui sopra, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10, della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33, art. 1 e della legge regionale 28 aprile 1976, n. 16, art. 1, secondo comma.

Art. 6.

La giunta regionale è autorizzata a procedere alla immediata acquisizione degli autobus e delle attrezzature di proprietà dell'impianto autolinee dell'Istituto nazionale trasporti di Roma da destinare prioritariamente al consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto nonché a definire, entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo art. 13, l'ammontare del corrispettivo e le relative modalità di pagamento anche pluriennali, per il rilievo dei suddetti beni che la stessa giunta riterrà necessari e idonei per la gestione dei servizi indicati al precedente art. 3.

Per l'eventuale acquisizione di altri beni dell'Istituto nazionale trasporti nonché per l'utilizzazione del deposito Portonaccio in Roma si provvederà con apposito atto legislativo.

Art. 7.

Il personale dipendente dall'impianto autolinee « Istituto nazionale trasporti » di Roma, che risulti in servizio alla data del 31 marzo 1976 e per il quale risulti, altresì, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'Istituto nazionale trasporti, avrà diritto, a domanda, ad essere utilizzato dall'impresa affidataria dei servizi indicati nel precedente art. 3, fermo restando il trattamento giuridico ed economico già fruito.

Il trattamento giuridico ed economico nonché l'inquadramento del suddetto personale, verranno definiti mediante trattative condotte dall'impresa affidataria dei suddetti servizi e le organizzazioni sindacali di categoria regionali e confederali sulla base degli accordi già intercorsi il 26 luglio 1973 e il 27 marzo 1975 e con decorrenza dalla data dell'effettivo inizio dei citati servizi da parte dell'impresa affidataria.

Art. 8.

Il personale comunque in servizio, alla data di effettivo inizio dell'esercizio dei servizi, da parte del consorzio e della relativa azienda, presso le società STEFER e Romana per le ferrovie del Nord, necessario per assicurare il funzionamento dei servizi di pubblico trasporto di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 passa alle dipendenze dell'Azienda consortile trasporti laziali fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche legittimamente acquisite.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12, nonché del regolamento speciale dell'Azienda consortile pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, parte seconda, n. 8 del 20 marzo 1976.

Resta impregiudicata l'efficacia degli accordi intervenuti in base alla legge regionale 2 dicembre 1975, n. 79.

Art. 9.

A decorrere dalla data di effettivo inizio dell'esercizio del servizio da parte del consorzio e della relativa azienda, è disposta a favore dell'Azienda consortile trasporti laziali la cessione in uso degli autobus acquistati dalla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33 e dell'art. 5 della presente legge.

A partire dalla data suindicata è, altresì, disposta a favore dell'Azienda consortile trasporti laziali la cessione in uso degli impianti fissi, del materiale rotabile e degli altri beni acquisiti in possesso della Regione ai sensi delle leggi regionali 22 aprile 1975, n. 33 e 9 giugno 1975, n. 48.

In relazione alla situazione di urgenza e necessità conseguente alle eventuali indisponibilità da parte dell'Azienda consortile trasporti laziali, dei beni occorrenti per la gestione dei servizi di cui alla presente legge, l'amministrazione regionale potrà adottare ogni provvedimento anche ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1973, numero 10.

Art. 10.

Nel quadro dei compiti promozionali assunti con legge regionale 21 marzo 1973, n. 11, la regione Lazio, disporrà, entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo art. 11, la erogazione di un contributo straordinario a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto e, ove occorra, degli enti consorziati, a copertura degli eventuali oneri fiscali ad essi derivanti dal passaggio al citato consorzio sia dei beni mobili ed immobili di proprietà delle società STEFER e società Romana per le ferrovie del Nord sia di quelli acquisiti ai sensi della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33, sia, infine, dal trasferimento in proprietà al consorzio stesso degli autobus acquistati dalla Regione ai fini dell'esercizio consortile nonché di quelli che saranno ceduti dall'ATAC di Roma.

Il corrispettivo per l'acquisto dei beni di cui all'art. 3, quarto comma, della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33, sarà erogato dall'amministrazione regionale in conto contributo della quota a carico delle province delle spese di impianto di cui al progetto di massima tecnico-finanziario allegato allo statuto del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto.

L'importo eccedente la suddetta quota — corrisposto dalla amministrazione regionale per l'acquisizione dei suddetti beni da parte del consorzio — sarà conferito dalla Regione, a titolo di contributo straordinario sulle spese di impianto dello stesso consorzio, a favore di tutti gli enti consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

L'onere derivante dall'applicazione del secondo e terzo comma del presente articolo, rientra negli stanziamenti previsti dall'art. 8 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33, modificata dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 49.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione del primo comma del precedente art. 10. che si determina in lire 1.800 milioni, si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 17.27.53 concernente il fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso del bilancio relativo all'anno 1976.

La suddetta somma sarà iscritta nel cap. 15.19.41 che viene istituito nel bilancio 1976 con la seguente denominazione: « Contributo straordinario al consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto e agli enti consorziati per gli oneri fiscali ad essi derivanti dal trasferimento a favore del consorzio stesso dei beni mobili e immobili delle società STEFER e Romana per le ferrovie del Nord, dei beni acquisiti ai sensi della legge regionale n. 33/1975, degli autobus acquistati dalla Regione ai fini dello esercizio consortile e di quelli ceduti dall'ATAC di Roma ».

Art. 12.

Il contributo alle province per far fronte agli oneri della gestione consortile previsti annualmente a loro carico dallo statuto del consorzio, è determinato per l'anno 1976 in L. 6.659.650.000.

Al relativo onere si farà fronte mediante prelevamento di L. 6.659.650.000 dal cap. 17.27.53 concernente il fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso del bilancio relativo all'anno 1976 ed iscrizione di pari importo nel cap. 25.19.21 che viene istituito nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: « Contributi alle province del Lazio sulle spese di gestione del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto ».

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 6, che si determina in complessive lire 700 milioni, si farà fronte mediante stanziamento di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 1976 e 1977.

All'onere di lire 350 milioni corrispondente all'esercizio finanziario dell'anno 1976 si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 17.27.53 concernente il fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso del bilancio relativo all'anno 1976 ed iscrizione della stessa somma nel cap. 25.19.26 che viene istituito nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: « Acquisizione degli autobus e delle attrezzature dell'impianto autolinee dell'Istituto nazionale trasporti di Roma da destinare prioritariamente al consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 luglio 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 luglio 1976.

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1976, n. 35.

Rifinanziamento ed integrazioni alla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 25, concernente interventi straordinari a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 24 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 della legge 5 febbraio 1975, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

« Il limite massimo di sei mesi stabilito dal comma precedente può essere eccezionalmente prorogato per non più di una volta e per un periodo non superiore a tre mesi, nel caso di situazioni particolarmente gravi espressamente accertate dal competente assessorato ».

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1975, n. 25, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di L. 600.000.000. Detta somma è iscritta nel cap. 14.16.41 che si istituisce nel bilancio regionale per l'anno medesimo con la seguente denominazione: « Sovvenzioni ai comuni della Regione per interventi straordinari a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno ».

All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 17.27.53 (partita n. 6 dell'elenco n. 3) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 luglio 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 *luglio* 1976.

(11291)

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1976, n. 36.

Rifinanziamento della legge regionale 7 giugno 1975, n. 43, recante interventi per gli acquedotti rurali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 43, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 500.000.000.

Art. 2.

La spesa di L. 500.000.000 viene iscritta nel cap. 26.20.61 che si istituisce nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1976 con la denominazione « Contributi per gli acquedotti rurali ». (Titolo II - sezione VI - rubrica 20 - categoria II).

All'onere relativo per complessive L. 500.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel cap 27.27.60 del bilancio 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 luglio 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 *luglio* 1976.

(11292)

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1976, n. 37.

Costituzione di una commissione consiliare d'inchiesta sulla gestione dei fondi stanziati in occasione dell'Anno Santo 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A norma dell'art. 13 dello statuto e dell'art. 96 del regolamento del consiglio è costituita una commissione consiliare di inchiesta allo scopo di indagare sulla gestione dei fondi stanziati con legge 23 settembre 1974, n. 64, in occasione dello Anno Santo 1975, per interventi promozionali della Regione nel settore del turismo.

Art. 2.

La commissione d'inchiesta è composta di 14 consiglieri nominati dal presidente del consiglio regionale nei modi previsti dall'art. 96, primo comma, del regolamento del consiglio regionale del Lazio.

Non possono far parte della commissione i consiglieri che hanno rivestito incarichi di giunta regionale nel periodo tra l'entrata in vigore della legge n. 64 del 23 settembre 1974 e fino al 31 dicembre 1975.

La commissione elegge nel proprio seno un presidente e due vice-presidenti.

E' in facoltà del presidente della commissione disporre che le sedute abbiano luogo a porte chiuse.

In tutte le votazioni in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 3.

La commissione d'inchiesta, avvalendosi della facoltà e dei poteri previsti ai punti 4), 5), 6) e 7) dell'art. 96 del regolamento del consiglio deve accertare:

1) se nella gestione delle somme stanziate con la legge 23 settembre 1974, n. 64, siano stati rispettati i disposti di cui all'art. 2 della legge stessa ed alla II norma transitoria dello statuto e siano state altresì, osservate le procedure previste dalle norme generali sulla contabilità dello Stato;

2) se le iniziative adottate nel corso della gestione siano rispondenti alle finalità di cui alla citata legge regionale numero 64/1974;

3) se le somme erogate siano state effettivamente ed interamente utilizzate e se ciò sia avvenuto in modo congruo alle deliberazioni della giunta regionale;

4) eventuali responsabilità di ogni tipo in ordine a iniziative, decisioni e ogni altra attività, compresa quella di vigilanza e di controllo, connessa alla gestione.

Art. 4.

La commissione d'inchiesta dovrà presentare al consiglio la propria relazione conclusiva entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Art. 5.

Il presidente del consiglio provvederà a destinare all'ufficio di segreteria della commissione il personale e le attrezzature necessarie.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 agosto 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 *agosto* 1976.

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1976, n. 38.

Rifinanziamento e modifiche alla legge 12 giugno 1975, n. 68, concernente l'istituzione della consulta regionale della emigrazione e dell'immigrazione e contributi regionali a favore dei lavoratori emigrati all'estero, immigrati interni e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 6 della legge 12 giugno 1975, n. 68, è modificata nel modo seguente:

a) rimborso delle spese di viaggio e del trasporto delle masserizie sostenute per sè e per i propri familiari dell'operaio emigrato che, dopo almeno due anni di assenza, rientri definitivamente nella Regione.

Art. 2.

Per le finalità previste dalla legge 12 giugno 1975, n. 68, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 100 milioni; detta somma è iscritta nel cap. 14.16.32 che si istituisce nel bilancio medesimo sotto il titolo I - sezione IV - rubrica 16 - categoria IV, con la seguente denominazione: «Contributi a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie».

All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 17.27.53 (partita n. 7 dello elenco n. 3) del bilancio finanziario 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 agosto 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 agosto 1976.

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1976, n. 39.

Rifinanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52, interventi per la viabilità e l'elettrificazione rurale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 2.500.000.000.

Art. 2.

La spesa di L. 2.500.000.000, di cui all'art. 1, viene iscritta nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1976 nei seguenti capitoli che si istituiscono sotto il titolo II - sezione VI rubrica 20 - categoria 11:

cap. 26.20.62 per l'importo di L. 1.500.000.000 con la denominazione «Contributi per la viabilità rurale»;

cap. 26.20.63 per l'importo di L. 1.000.000.000 con la denominazione «Contributi per l'elettrificazione rurale».

All'onere relativo per complessive L. 2.500.000.000 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel cap. 27.27.60 del bilancio 1976.

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52 e lo art. 3 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 43, sono così sostituiti:

«Le richieste di intervento di cui alla presente legge debbono essere presentate all'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, con una relazione di massima contenente gli elementi conoscitivi essenziali, sociali, tecnici, economici, della opera.

Il consiglio regionale delibera il programma ed assegna i fondi ai singoli beneficiari.

I comuni, le comunità montane e le province sono delegati all'espletamento di tutte le funzioni amministrative attinenti alla realizzazione dell'opera finanziata ai sensi della presente legge.

Il presidente della giunta regionale, o l'assessore regionale dell'agricoltura, da lui delegato, avuta comunicazione dal sindaco o dal presidente dell'ente locale delegato, dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto dell'opera, rimette all'ente le somme deliberate dal consiglio regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 agosto 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 agosto 1976.

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1976, n. 40.

Rifinanziamento della legge regionale n. 50 del 17 settembre 1974 concernente interventi per lo sviluppo nel settore forestale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità della legge 17 settembre 1974, n. 50, sono rifinanziati per il biennio 1976-77, gli interventi previsti dalla stessa legge, estendendoli, per quanto riguarda i rimboschimenti, al consolidamento delle dune e sabbie dei litorali.

Art. 2.

Per gli interventi previsti nell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 3.700.000.000, in ragione di L. 1.850.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1976-77.

All'onere relativo per complessive L. 1.850.000.000 si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul cap. 27.27.60 del bilancio 1976.

Art. 3.

La somma di L. 1.850.000.000, di cui al precedente art. 2 verrà iscritta nel bilancio 1976 nei seguenti capitoli:

Cap. 26.22.21 con denominazione: «Opere di rimboschimento e ricostituzione boschiva ed opere complementari nei bacini montani, nei comprensori di bonifica montana ed integrale ed opere di consolidamento dune e sabbie litorali»	L. 1.650.000.000
Cap. 26.22.22 con denominazione: «Spese per vivai forestali»	» 130.000.000
Cap. 26.22.23 con denominazione: «Studi, indagini e sperimentazioni nel campo forestale e naturalistico»	» 20.000.000
Cap. 26.22.24 con denominazione: «Spese per la fitopatologia forestale»	» 50.000.000

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti della spesa prevista dalla presente legge, a finanziare gli interventi integrativi ai sensi dell'art. 60 della legge 20 settembre 1949, n. 264, ai lavori effettuati con i cantieri scuola, vivaistici, di rimboschimento e di sistemazione montana, istituiti in applicazione della citata legge n. 264, e successive modificazioni.

Art. 5.

Gli interventi di cui alla legge n. 50 del 1974 previsti dalla presente legge sono disposti dalla giunta regionale sentita la commissione agricoltura in base ad un programma da elaborarsi d'intesa tra gli assessorati alla programmazione, all'agricoltura, all'assetto del territorio, al turismo, ai lavori pubblici.

Per l'anno 1976 si procederà con le stesse modalità entro il 31 luglio 1976 alla redazione di un progetto stralcio.

All'attuazione del progetto stralcio e del programma è preposto l'assessorato agricoltura.

Nei territori montani i programmi ed il progetto stralcio sono attuati di concerto con le comunità montane.

Art. 6.

Per gli interventi previsti dall'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 300.000.000, in ragione di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1976-77.

A tale onere per l'esercizio finanziario 1976, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul cap. 27.27.60 del bilancio di previsione dello stesso anno.

Art. 7.

La somma di L. 150.000.000 di cui al percedente art. 6 verrà iscritta nel bilancio 1976 al cap. 26.22.10 con denominazione: « Spese per interventi integrativi nei cantieri scuola ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 agosto 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 agosto 1976.

(11293)

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1976, n. **41.**

Modifica alla legge regionale n. 34 del 23 agosto 1973. Delega agli enti locali per la realizzazione di soggiorni di vacanze estive ed invernali nonchè del tempo libero a favore dei minori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1976 la spesa annua di cui al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 23 agosto 1973, n. 34, è commisurata al due per cento della entrata relativa al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

In applicazione di quanto previsto dal precedente art. 1 lo stanziamento del cap. 14.15.34 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 è aumentato da L. 870.000.000 a lire 1.270.000.000.

Alla maggiore spesa di L. 400.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 17.27.53 del medesimo stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 agosto 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 agosto 1976.

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1976, n. **42.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1972 regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *settembre* 1976)

(*Omissis*).

(11294)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762870)